

Gli appalti pubblici vengono affidati secondo le seguenti modalità:

- 1) **AFFIDAMENTO DIRETTO** a soggetti avendo i requisiti tecnici ed amministrativi (Lavori e servizi inferiori € 150.000 e servizi tecnici inferiori € 140.000)
- 2) **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO** previo invito ad almeno 5 imprese (lavori da € 150.000 ad inferiore € 1.000.000 e servizi da 150.000 ad inferiore soglia comunitaria € 225.000 e servizi tecnici da € 140.000 ad inferiore soglia comunitaria € 225.000) e previo invito ad almeno 10 imprese (lavori da € 1.000.000 ad inferiore soglia comunitaria € 5.538.000)
- 3) **PROCEDURA APERTA** obbligatoria per lavori, servizi e servizi tecnici superiori alle soglie comunitarie e facoltativamente negli altri casi.

La problematica sulle ditte da invitare chiaramente sussiste esclusivamente per le procedure negoziate di cui al punto 2). In merito vi è una consolidata giuriprudenza supportata da pareri Anac che stabilisce:

“la stazione appaltante dovrà evitare la concentrazione territoriale degli inviti, che potrebbe dar luogo ad una chiusura del mercato, in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti in base all’elemento territoriale” (in questi termini, parere MIMS, 13.11.2020, n. 790).

“il D. Leg.vo 36/2023 prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell’operatore economico al luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell’offerta tecnica, e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10 del D. Leg.vo 36/2023) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100 del D. Leg.vo 36/2023), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato”.

“Pertanto emerge come il principio concorrenziale prevalga sul principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono risultato). Ne consegue che la clausola territoriale è applicabile esclusivamente come criterio premiale e non come requisito di partecipazione.””

In tal senso anche il regolamento della Provincia di Terni che nel selezionare le ditte per procedura negoziata non utilizzano criteri territoriali.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione del fatto che non sussiste una procedura di gara formalizzata, non si applica alle procedure di cui al punto 1).

Tale criterio, oltre al caso in cui è obbligatoria per legge

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo,

non può essere utilizzato in maniera indiscriminata ma di volta in volta valutato e attentamente motivato onde evitare inevitabili ricorsi.

Statisticamente nel territorio provinciale tale criterio trova ampia applicazione nei servizi e scarsa applicazione nell'ambito dei lavori come dimostra la ricerca effettuata sugli esiti di gara pubblicati

negli ultimi 20 mesi come da tabella.

Per i lavori è eclatante il risultato

CRITERIO DI TERRITORIALITA' PER OFFERTA ECONOMICAMENTE + VANTAGGIOSA

La clausola territoriale essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull'efficienza del servizio;

I criteri premiali territoriali devono essere oggettivi, trasparenti e proporzionati ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza e debitamente motivati.

Ad esempio si può utilizzare quando l'affidamento a ditte locali garantisce minore impatto ambientale o fornitura di prodotti a KM 0 o altre

Inoltre occorre dare atto che quello territoriale è un criterio premiale con tale termine "premiale" si intendono criteri aggiuntivi che non possono sostituirsi ai criteri principali della fornitura.